

CONTROLLO

Utilizzabile la PEC nelle circolarizzazioni del revisore

di Fabio Landuzzi

Il **Documento di ricerca n. 187 di Assirevi** fornisce chiarimenti ed indicazioni utili in merito all'**utilizzo della posta elettronica certificata (PEC)** nell'ambito delle procedure di **richiesta di conferma esterna a terzi** (cd. **circolarizzazioni**) applicate dal revisore contabile nell'ambito della propria attività di controllo contabile sul bilancio d'esercizio.

Il **Principio di revisione 505** intitolato **“Le conferme esterne”**, come pure il Principio di revisione internazionale ISA 505, stabilisce che il revisore, quando utilizza le procedure di conferma esterna, deve sempre **mantenere il controllo sulle richieste** stesse, in modo particolare sulla **selezione delle controparti**, la **preparazione** e l'**invio delle lettere**, come pure degli eventuali solleciti. Ciò in quanto l'attendibilità delle risposte alle lettere di circolarizzazione rappresenta senza dubbio un aspetto di rilievo nell'ambito dei risultati tratti da questa attività.

Anche il **nuovo Principio di revisione 505 (ISA Italia)** - in vigore per le revisioni dei **bilanci i cui esercizi hanno inizio dal 1 gennaio 2015** e successivamente - definisce le **conferme esterne** come elementi probativi acquisiti mediante **una risposta diretta in forma scritta** al revisore da parte di un soggetto terzo (il soggetto circolarizzato), **in formato cartaceo, elettronico** ovvero in altro formato.

Alla luce del costante sviluppo delle tecnologie, per quanto riguarda le **risposte in formato elettronico**, i principi di revisione indicano che il revisore può valutare la possibilità di convalidare la fonte delle risposte ricevute appunto in forma elettronica, come è il caso del **fax** ma anche della **posta elettronica**.

In questo contesto, il **Documento 187 di Assirevi** ritiene, per una serie di ragioni, che **la PEC** possa rappresentare uno **strumento utile allo svolgimento del processo** di richiesta e di ottenimento delle conferme esterne nel rispetto dei canoni dettati dai principi di revisione di riferimento.

La trasmissione del documento di richiesta di conferma esterna a mezzo PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla **notificazione a mezzo posta** in quanto è strumento idoneo ad **assicurare la prova dell'invio**, della **consegna** e della **ricezione** da parte del destinatario; quindi, come si trattasse di una raccomandata con ricevuta di ritorno, la PEC consente al revisore di avere **prova documentata di tutto il flusso** informativo.

Dal punto di vista operativo, Assirevi evidenzia che ciascun revisore potrà delineare proprie

procedure interne per l'utilizzo della PEC come strumento di esecuzione delle richieste di conferma esterna, anche attivando **diversi indirizzi PEC** destinati a fungere **in modo dedicato** da collettore delle risposte ricevute dalle controparti. In particolare, nel Documento di ricerca 187 Assirevi sottolinea alcune considerazioni in merito all'impiego, legittimo, della PEC per l'inoltro e la ricezione delle richieste di conferma esterna a terzi:

- in merito alla **selezione delle controparti**, nulla cambia, per cui questa fase deve permanere **sotto il controllo del revisore** il quale dovrà anticipatamente informare la società circa i soggetti a cui sarà inviata la lettera di circolarizzazione a mezzo PEC;
- per quanto concerne gli **indirizzi PEC delle controparti**, il revisore potrà verificarne **l'autenticità** anche consultando il registro imprese oppure il portale disponibile www.inipec.gov.it;
- nella **lettera di richiesta di conferma esterna** dovrà essere specificato l'indirizzo **PEC del revisore** a cui la controparte dovrà inoltrare la risposta;
- la **lettera di circolarizzazione** potrà avere un **qualunque formato elettronico non modificabile**, come ad esempio un formato Pdf/A, oppure la richiesta stampata in formato cartaceo e firmata dal rappresentante della società cliente potrà poi essere allegata al messaggio trasmesso a mezzo PEC. L'invio della lettera alle controparti da parte della società oggetto della revisione potrà quindi avvenire in forma di **allegato al messaggio inviato mediante PEC**.